



COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA

(PROVINCIA DI BRESCIA)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 2 del 28/02/2022

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - ANNO 2022

L'anno **duemilaventidue addì ventotto del mese di febbraio** nella Sala Consiliare è stato convocato con inizio alle ore 20:30 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ed in seduta di prima convocazione.

Sono Presenti i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	GABANA SIMONETTA	Sindaco	X	
2.	DA LIO MAURO	Vice Sindaco	X	
3.	COMINELLI ANTONELLA PAOLA	Consigliere	X	
4.	RIBELLI FABIO	Consigliere	X	
5.	RESENTINI STEFANO	Consigliere		X
6.	COBELLI OSCAR	Consigliere	X	
7.	PODAVINI MARCO	Consigliere	X	
8.	FACCHETTI MICHELA	Consigliere	X	
9.	MORELLI DARIO	Consigliere	X	
10.	DANIELI LODOVICA	Consigliere	X	
11.	SALGARELLI LUCA	Consigliere	X	
12.	RE ANDREA	Consigliere	X	
13.	MONTEBELLER WALMIR JOSE'	Consigliere	X	

Presenti n.12 - Assenti n.1

Assiste il Segretario Generale: Dott. TARANTINO SALVATORE.

La Dott.ssa GABANA SIMONETTA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al 2 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - ANNO 2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddezza norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTI:

- ✓ il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;
- ✓ il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- ✓ il comma 751, che esonera dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati e fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, a decorrere dall'anno d'imposta 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- ✓ il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli,

fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- ✓ il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- ✓ il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- ✓ il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e successivamente confermata;

VISTO il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, è iniziato a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

CONSIDERATO il permanere del vuoto normativo, in ordine all'emanazione dell'apposito decreto con cui deve essere fissata l'articolazione con cui possono essere approvate le aliquote IMU e, pertanto, il Comune non è sottoposto ad alcun vincolo nell'individuazione delle aliquote IMU da applicare;

VISTO il decreto interministeriale 20 luglio 2021 che ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali;

RILEVATO che detto decreto ha specificato le caratteristiche che devono possedere gli atti da inserire sul Portale del Federalismo Fiscale e le procedure per la trasmissione telematica delle delibere comunali;

DATO ATTO che per l'approvazione delle aliquote IMU, il comma 757, della Legge n. 160/2019, ha disposto, altresì, che il Comune deve procedere adottando specifiche procedure, ora dettate dal decreto interministeriale del 20 luglio 2021;

EVIDENZIATO che, stante l'assenza del decreto previsto dal comma 756, il Comune può approvare le aliquote IMU, per l'anno d'imposta 2022, senza dover tener conto di alcun vincolo normativo;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sempre che la delibera sia inserita nel Portale del MEF entro il 14 ottobre;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la*

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

VISTO, altresì, il decreto del Decreto del Ministro dell'Interno 24 dicembre 2021, il quale ha differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;

PRESO ATTO che art. 1 comma 743 della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022), prevede per il solo anno 2022 una riduzione al 37,5% dell'aliquota IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia;

CONSIDERATO CHE è volontà di questa amministrazione proporre la conferma per l'anno 2022 delle aliquote IMU deliberate per l'anno 2021, ad eccezione di quella applicata ai beni merce, fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, che ai sensi del comma 751 L. 160/2019 dal 2022 sono esenti e di quanto previsto dall'art. 1 comma 743 L. 234/2021;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 18 del 02/02/2022 avente ad oggetto: “Imposta municipale propria (IMU) - proposta conferma aliquote per l'anno 2022”

VISTO il Regolamento comunale che disciplina l'IMU, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 dell'8 giugno 2020;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile Area Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L approvato con D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) di confermare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2022, come segue:
 - 10,2 per mille aliquota ordinaria per tutti gli immobili non soggetti ad agevolazione.
 - ESENZIONE per abitazione principale e relative pertinenze; si intende per effettiva abitazione principale, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore e il nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto

unitamente all'unità ad uso abitativo.

- 4,00 per mille aliquota ridotta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/01, A/08 e A/09 e le relative pertinenze. Detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/01, A/08 e A/09 e le relative pertinenze (art. 1, comma 748 Legge 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1977, n. 616;
- 1,00 per mille aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale
- ESENZIONE beni merce, fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 10,2 per mille aliquota aree edificabili
- 9,00 per mille aliquota per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (padre-figli e viceversa) limitatamente ad un immobile residenziale e relativa pertinenza.

Avranno diritto alla riduzione del 50% della base imponibile solo esclusivamente coloro che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla Legge di stabilità 2016, sotto riportati:

- il possesso di un solo fabbricato ad uso abitativo oltre alla propria abitazione principale;
 - la residenza anagrafica nello stesso comune del soggetto beneficiario dell'uso gratuito;
 - la concessione dell'uso gratuito esclusivamente ad un parente di primo grado in linea retta (genitori-figli/figli-genitori);
 - la registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate.
- 8,6 per mille aliquota per l'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'estero (AIRE), a condizione che non risulti locata.
 - riduzione al 37,5% per il solo anno 2022 dell'aliquota IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia
 - ESENZIONE terreni agricoli (Legge di Stabilità 2016).

- 3) di dare atto altresì che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del Tributo si rimanda al Regolamento approvato con delibera di Consiglio comunale n. 6 dell'08/06/2020, dichiarata immediatamente eseguibile;
- 4) di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

- 5) di demandare al Responsabile Area Economico Finanziaria l'adozione degli atti conseguenti l'esecuzione del presente provvedimento.

Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri:

DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - ANNO 2022

PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/2000)

Si esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Calvagese della Riviera, 28.02.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Cristina Cipriani

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/2000)

Sulla proposta di deliberazione in oggetto:

☒ In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere **FAVOREVOLE**

☐ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Calvagese della Riviera, 28.02.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Cristina Cipriani

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to GABANA SIMONETTA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. TARANTINO SALVATORE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio.

Calvagese della Riviera, 07 marzo 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. TARANTINO SALVATORE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

In data _____, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. TARANTINO SALVATORE

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. TARANTINO SALVATORE